

Prot. n° 36937-19 GC/Pass/az  
Funzione Costruzioni Autostradali  
Sviluppo Realizzazione Opere e Patrimonio

Spett. le  
Provincia di Vicenza  
Area Tecnica  
Servizio Rifiuti, VIA e VAS  
Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle, 1  
36100 – Vicenza  
Pec: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Verona, 2 dicembre 2019

OGGETTO: presentazione alla Provincia di Vicenza di istanza di VIA ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2016 e ss. mm. e ii..

Proponente – Star Trucks Srl.

Progetto – impianto di autodemolizione.

Localizzazione – Comune di Piovene Rocchette, via Piovene n. 72.

Comunicazione:

- di avvio del procedimento di VIA, art. 27-bis D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii., ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990;

- di avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, ai sensi dell'art. 27 bis, commi 2 e 3, D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii;

Vostra nota prot. 56208 di data 28.10.2019.

Si riscontra a titolo di contributo la nota in oggetto indicata, in quanto il parere richiesto relativo al profilo ambientale non rientra nelle competenze di questa Società.

Premesso che non è stato possibile compiere una dettagliata analisi dell'intervento, in quanto nella documentazione pubblicata all'indirizzo internet indicato non sono rappresentati la fascia di rispetto e gli interventi previsti in progetto all'interno della stessa, si segnala, in linea generale, per quanto di competenza in materia di tutela della fascia di rispetto, ciò che attualmente è contemplato dalla normativa vigente e sintetizzabile come segue.

Le distanze minime, inderogabili, da rispettare dal confine di proprietà autostradale, ovvero delle opere che la identificano (autostrada e sue pertinenze: scarpate, fossi di guardia etc.) sono:

- 1) mt 60,00 distanza minima a protezione del nastro autostradale da osservare nelle edificazioni all'esterno dei perimetri dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione. Tale vincolo è regolamentato dal D.M. n° 1404 del 1.4.1968;
- 2) mt 30,00 distanza minima a protezione del nastro autostradale da osservare nelle edificazioni all'interno del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione;

- 3) mt 30,00 distanza minima a protezione del nastro autostradale da osservare nella realizzazione di opere non costituenti edificazioni (parcheggi, viabilità interne, aree di manovra, ecc). In tale fascia di metri 30,00, possono essere autorizzate dal Ministero Infrastrutture e Trasporti – DGVCA, previa istruttoria della Società Concessionaria, recinzioni, sottoservizi (sia in attraversamento che in occupazione longitudinale), opere in verde, pali di illuminazione (alla distanza minima dal confine di proprietà autostradale pari alla loro altezza più un franco minimo di sicurezza del 10%) e essenze arboree (alla distanza minima dal confine autostradale pari al loro massimo sviluppo vegetativo più un franco di sicurezza del 10%).

Corre l'obbligo di segnalare che ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 1404 del 1.04.1968 (punto 1) e come dichiarato nell'art. 3 comma 10 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 - Codice della Strada, con applicazione negli artt. 26 e 28 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada (punti 2 - 3), la distanza del vincolo della fascia di rispetto deve osservarsi dal confine della proprietà dell'infrastruttura stradale (fascia di esproprio del progetto approvato).

Tale vincolo non è inteso restrittivamente al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali che portano pregiudizio alla sicurezza del traffico e all'incolumità delle persone, ma è correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile dal Concessionario per l'esecuzione di opere, necessaria all'esercizio autostradale, senza limiti connessi alla presenza di costruzioni, traducendosi, ai sensi del D.M. n. 1404 del 1.04.1968 e del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 - Codice della Strada con relativo D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione), in un divieto assoluto di edificare entro e fuori terra, compresa anche la realizzazione di interventi costituiti da opere in c.a. o nella non assentibilità al posizionamento di cumuli di materiale.

Infine, in ordine a qualsiasi intervento, sottoservizi compresi, previsto all'interno della fascia di rispetto autostradale, si ricorda che è necessario l'ottenimento della preventiva autorizzazione da parte dell'ente tutore del vincolo - Ministero Infrastrutture e Trasporti - Direzione Generale Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali - previa istruttoria e parere di competenza di questa Concessionaria.

Distinti saluti

**Dott. Bruno Chiari**  
Direttore Generale

